

DELIBERA N. 74/08/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETE 4" ("TG4")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 marzo 2008;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, gli articoli 5 e 10, comma 9;

VISTA la delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.59 del 10 marzo 2008;

VISTA la delibera n. 73/08/CSP del 20 marzo 2008, con la quale l'Autorità, avendo rilevato dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 10 al 17 marzo corrente (cioè alla prima settimana della seconda e ultima fase della presente campagna elettorale, decorrente dalla presentazione delle liste) uno squilibrio delle forze politiche, particolarmente avvertibile nei notiziari, e sussistente sia nel rapporto tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all'interno di queste ultime sia anche, in certa misura tra il PDL e il PD, ha richiamato le emittenti televisive al riequilibrio immediato delle presenze delle liste politiche in competizione, in aderenza alle norme ed ai principi richiamati nella medesima delibera nonché ai criteri declinati nell'articolo 1 della delibera stessa;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio relativi al periodo dal 18 al 26 marzo corrente, relativamente alle edizioni del telegiornale “TG4” diffuso dall’emittente Retequattro della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane Spa, risulta che i tempi di notizia, di parola e di antenna, sono stati ripartiti tra le varie liste politiche in competizione nella misura specificata nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera;

RILEVATO che dai dati sopra indicati continua a rilevarsi uno squilibrio tra le due forze politiche maggiori e il complesso delle altre, sia all’interno di queste ultime, sia anche tra il PDL e il PD;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari su temi relativi alla competizione elettorale, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale, secondo quanto previsto nella delibera n. 73/08/CSP, “va inteso, propriamente, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga”;

RILEVATO che l’emittente Retequattro non ha conformato il proprio notiziario TG4 al richiamo rivolto con la menzionata delibera n. 73/08/CSP, persistendo uno squilibrio, in particolare nei tempi di parola, tra il PDL (54,30%) e il PD (18,56%), nonché nei confronti delle liste La Sinistra – L’Arcobaleno (1,96%), Lega Nord (1,38%), La Destra – Fiamma Tricolore (0,54%), Unione Democratica dei consumatori (0,39%), e delle liste Movimento per l’Autonomia, Partito Socialista, Associazione difesa della vita – Aborto? No grazie, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Liberale Italiano, Sinistra Critica, Per il bene comune, Lista dei Grilli Parlanti, Forza Nuova e M.E.D.A., alle quali non è stato attribuito alcun tempo di parola;

VISTO l’art. 7, comma 5, della delibera n. 42/08/CSP del 4 marzo 2008, il quale prevede che *“Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti”*;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza, stante l’avanzato corso della campagna elettorale, di pervenire con effetto immediato a una più equa ripartizione tra le liste concorrenti alle elezioni del tempo di antenna, e in particolare di quello di parola, all’interno del notiziario TG4, attuando l’equilibrio tra il PDL e il PD e assicurando adeguata presenza nei confronti delle liste sopra citate;

RILEVATA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

Alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., concessionaria dell'emittente televisiva in ambito nazionale "*Rete 4*", con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, di provvedere, con effetto immediato, nel notiziario TG4, al riequilibrio tra le liste PDL e PD, nonché ad assicurare adeguata presenza alle liste, citate nella premessa della presente delibera;

La mancata ottemperanza alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola